

Determinazione n. 17/2001**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 3 aprile 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1968 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 873 del 9 febbraio 1987, con i quali l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1999, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione dottor Italo Ricci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1999 – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Italo Ricci

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.) PER L'ESERCIZIO 1999

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Generalità. – 3. Gli organi. – 4. La struttura dell'Istituto. Il Servizio di controllo interno. – 5. Attività di ricerca. Linee scientifiche e progetti speciali. – 6. Il personale. – 7. Il Piano quinquennale 1999-2003, ed il Piano triennale 2001-2003. – 8. Le delibere di bilancio e la vigilanza ministeriale. – 9. I risultati complessivi della gestione. Questione particolare. – 10. Il rendiconto finanziario: 10.1 Le entrate. 10.2 Le spese. – 11. I residui attivi e passivi. La situazione amministrativa. – 12. La situazione patrimoniale. – 13. Conclusioni

PAGINA BIANCA

1. - Premessa

1. - L'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e la gestione dello stesso ha formato oggetto di relazione al Parlamento sino all'esercizio 1998¹.

Con la presente la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge n. 259/1958 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 1999.

¹ Esercizi 1987-1995: Atti Parlamentari; Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Doc. XV n. 61; esercizi 1996-1998; Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Doc. XV n. 253.

2. – Generalità

2.1. – L'Istituto nazionale di fisica nucleare fu istituito dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con proprio decreto 8 agosto 1951, ed è stato dichiarato "ente di diritto pubblico con bilancio autonomo" con legge 15 dicembre 1971, n. 1240 (art. 25).

A seguito dell'avvenuta abrogazione della citata legge n. 1240 del 1971, disposta con la legge di riforma dell'E.N.E.A., l'Istituto è stato dichiarato "ente di diritto pubblico" con legge 5 novembre 1996, n. 573 (art. 6).

Il vigente regolamento generale dell'Istituto, emesso ai sensi degli art. 8 e 17 della legge n. 168/1989 istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, circa la natura giuridica dello stesso dispone che è "Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ed ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168", e riguardo alle sue funzioni precisa che l'Istituto "promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, sub nucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, nel disposto dei principi di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381" (art. 1 e 2, primo comma)².

2.2. – Con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 sono state tra l'altro poste nuove disposizioni concernenti gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.

Innanzitutto il decreto in parola (art. 10) ha esteso alla generalità degli Enti vigilati da detto Ministero – tra i quali l'Istituto nazionale di fisica nucleare – alcune disposizioni originariamente poste per il solo C.N.R. con il

² Detto regolamento, come si vedrà, è stato recentemente reso aderente alla nuova normativa con delibera consiliare n. 6886, del 21 luglio 2000.

decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, operando così un'utile opera di avvicinamento tra gli ordinamenti generali degli Enti di ricerca.

Detta estensione ha così riguardato:

- a) - valorizzazione dei risultati della ricerca, sul versante dello sviluppo pre-competitivo e del trasferimento tecnologico;
 - formazione, borse di studio e dottorato di ricerca;
 - supporto tecnico-scientifico alle Amministrazioni pubbliche, su loro richiesta;
 - servizi a terzi in regime di diritto privato;
- b) - la stipula di accordi e convenzioni, e la partecipazione a consorzi, fondazioni e società;
- c) - la valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva ad opera di un apposito Comitato di indirizzo, che opererà secondo criteri e modalità stabilite dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.);
- d) - la pianificazione triennale dell'attività aggiornabile annualmente;
 - la determinazione autonoma degli organici del personale, con assunzioni vincolate ai contenuti del Piano triennale, approvato dal Ministero della ricerca scientifica;
- e) - la revisione dei regolamenti interni esistenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - chiamare esperti stranieri per commissioni con funzioni di aggiudicazione e di selezione;
 - redazione di un bilancio di previsione per programmi operativi e sistema di contabilità economica, da attuare entro due esercizi finanziari, con assimilazione progressiva delle rilevazioni quantitative e delle prospettazioni e proiezioni gestionali a quelle in uso nelle imprese;
 - la possibilità, da inserire nel regolamento di contabilità, di erogare anticipazioni fino al 20% dell'importo contrattuale per forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità;

- f) - il contenimento dei poteri di intervento del Ministero vigilante sulle delibere, che salvo quella relativa al Piano triennale di attività ed agli aggiornamenti e quelle di natura regolamentare, sono immediatamente esecutive;
- la mera trasmissione di preventivi, consuntivi e relazione annuale d'attività al Ministero vigilante nonché a quello del Tesoro ed alla Funzione pubblica, senza che i Ministeri debbano farne oggetto di specifica approvazione;
- g) - la determinazione della fonte delle risorse finanziarie, cioè principalmente il contributo statale a carico del Fondo ordinario per gli Enti di ricerca finanziati dal Ministero vigilante, nonché eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale ed altre eventuali entrate;
- h) - il rapporto di lavoro del personale, per il quale si conferma il quadro ordinamentale recato dal decreto legislativo n. 29/1993, con le seguenti integrazioni:
- la partecipazione alle selezioni anche dei cittadini stranieri;
 - l'assunzione per chiamata diretta nei limiti del 2% dei ricercatori di figure professionali italiane o straniere con documentata produzione scientifica di eccellenza ed altri consimili riconoscimenti;
 - la disciplina regolamentare delle assunzioni, se necessario per aree scientifiche o settori tecnologici;
 - la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine per esigenze temporanee, nonché, previa selezione, contratti non più che triennali (rinnovabili una sola volta) per attività scientifiche, da valutarsi a consuntivo da apposite Commissioni, nominate dal Consiglio direttivo e costituite da tre membri di cui due scelti su terne designate dagli organi di consulenza scientifica;
 - l'istituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per ricercatori e tecnologi, previo espletamento di concorsi pubblici ai

quali sono ammessi dottori di ricerca del settore ovvero laureati che hanno svolto per un triennio attività di ricerca;

- i) - la mobilità limitata, stabilita negli statuti delle Università e nei regolamenti dei menzionati Enti di ricerca, per corsi universitari ufficiali o integrativi d'insegnamento affidati a personale degli enti di ricerca e per periodi di ricerca di professori universitari presso gli Enti medesimi.

L'estensione, anche parziale, agli altri Enti di ricerca delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ponente il riordino del C.N.R., può essere disciplinata con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 400/1988, su proposta dei Ministeri vigilanti.

Sul tema dei consorzi fra Enti di ricerca, si prevede che il Ministero della ricerca possa riservare un'apposita quota del finanziamento ordinario degli Enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attività di Consorzi con soggetti pubblici o privati, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca, per la realizzazione ed il miglior utilizzo di infrastrutture, laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'erogazione di servizi e per l'attivazione di borse e di assegni di ricerca.

Novità assoluta è poi costituita dalla facoltà per il Ministero della ricerca, "per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca (...) in specifici settori", di condizionare l'approvazione del Piano triennale di attività degli Enti di ricerca, ovvero l'erogazione dei contributi statali, alla menzionata previa costituzione dei precisati consorzi.

Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.), previsto dal decreto legislativo n. 204/1998 (art. 5) con funzioni esclusivamente consultive, con le nuove norme che ne precisano i compiti acquista principalmente il potere di determinare: i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli Enti di ricerca; nonché i criteri e le

modalità per la costituzione da parte dei singoli Enti di ricerca dei loro Comitati di valutazione³.

Il decreto legislativo contiene anche l'enunciazione di alcuni principi generali per l'attività di ricerca (art. 13).

In particolare:

- a ricercatori e tecnologi sono garantiti la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, e ciò anche sul versante dell'arricchimento professionale, e per l'accesso a fonti di finanziamento esterno, con l'onere di svolgere comunque le attività accessorie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'Ente;
- agli stessi è inoltre riconosciuto il diritto "a sottoporre a valutazione la propria attività scientifica".

Un ultimo tema toccato dalla nuova normativa che merita di essere ricordato, è quello delle aree scientifiche e dei settori tecnologici (art. 12). In esse, secondo il nuovo disposto normativo, gli Enti di cui trattasi articolano il proprio personale, ove gli stessi siano operanti in più linee scientifiche e settori tecnologici, e per le assunzioni di ricercatori e tecnologi indicano le predette aree e settori, con la finalità di assicurare la compatibilità con le competenze scientifiche in essere, la definizione di procedure di revisione periodica e di variazione delle differenze, nonché di agevolare i passaggi diretti fra Enti di ricerca, e la mobilità con le Università.

Per la prevista articolazione, per gli Enti in cui sia effettivamente necessaria, il Ministero della ricerca scientifica detterà criteri generali, ed ogni Ente dovrà munirsi di un apposito regolamento.

Inoltre nelle more dell'emanazione dei criteri generali di competenza ministeriale ed al fine di poter effettuare le assunzioni, "gli Enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati

³ Come precisato nelle pagine precedenti, il costituendo Comitato di indirizzo dell'Istituto, quando sarà a regime, pur restando organo dell'Ente dovrà essere costituito e funzionare secondo le decisioni assunte dal C.I.V.R.

successivamente all'emanazione" dei criteri ministeriali, assicurando così le finalità dettate dall'articolo.

2.3. - Con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il Governo ha provveduto, a seguito di apposita delega⁴, ad un riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali.

Per gli Enti di ricerca è disposto che si applichino soltanto le disposizioni del cennato decreto che agli stessi espressamente si riferiscono, nonché quelle che sono compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

L'applicazione dei principi normativi contenuti nel citato decreto legislativo è stata dall'Istituto sottoposta all'esame di un'apposita Commissione a tal fine nominata, con la finalità di conformare agli stessi le norme contenute nel Regolamento generale dell'Istituto (cfr. paragrafo 2.5.).

2.4 - Con deliberazione n. 6615 in data 29 ottobre 1999 il Consiglio dell'Istituto ha introdotto nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità una apposita disposizione circa la misura delle anticipazioni concedibili sui contratti di fornitura di strumentazione.

Detta deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, ai sensi del disposto dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989, ed è stata portata in esecuzione in assenza di rilievi da parte del Ministero.

2.5. - Il Regolamento generale dell'Istituto ha ricevuto importanti modificazioni volte a conformarlo alla profonda evoluzione normativa in atto. Si pensi al decreto legislativo n. 204/1998 ed alle numerose norme modificative delle generali linee regolative dell'importante settore della

⁴ Concessa con legge 15 marzo 1997, n. 59.

ricerca scientifica, ed ai numerosi decreti legislativi recentemente adottati, come il decreto legislativo n. 381/1999 ed il richiamato decreto legislativo n. 19/1999.

L'Istituto dopo una attenta attività di studio con due delibere del Consiglio direttivo - ed esattamente quella n. 6764, del 31 marzo 2000 e la successiva n. 6886 del 21 luglio 2000 - ha provveduto a modificare e ad integrare detto Regolamento generale, in armonia con il nuovo ordinamento primario.

Iniziando il breve cenno con la menzionata delibera n. 6764, si ritiene ricordare che la stessa ha modificato e chiarito le funzioni del Servizio di controllo interno di tipo strategico, valutativo dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi, istituendo accanto allo stesso un controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. Inoltre detta delibera ha stabilito che sono uffici di livello dirigenziale generale il coordinamento del Servizio di controllo interno, la direzione del controllo di gestione e la direzione dell'Amministrazione centrale⁵.

La successiva citata delibera n. 6886 ha provveduto ad un aggiornamento delle ulteriori norme del Regolamento generale dell'Istituto, per renderle conformi alla vasta normativa primaria intervenuta: in via d'esempio è stato modificato il procedimento di nomina del Presidente, sono stati rivisti i titoli abilitativi per i componenti del Collegio dei revisori dei conti, è stata riformulata la disposizione riguardante le funzioni dell'Istituto⁶.

⁵ Il Dipartimento della Funzione pubblica si è espresso favorevolmente al riguardo, sulla base della recente normativa sugli enti di ricerca, con atto n. 52964, del 19 giugno 2000, ed il Ministero del tesoro e del bilancio ha espresso il proprio avviso favorevole con nota n. 49588, del 5 luglio 2000.

⁶ Non si è a conoscenza di provvedimenti ministeriali circa detta delibera emessi nell'ambito dei vigenti poteri di controllo, onde la stessa è stata pubblicata sulla G.U. del 27 febbraio 2001 (Supplemento ordinario n. 37).